

# AVVISO AI PROGETTISTI E DIRETTORI DEI LAVORI

## D.Lgs. 19.8.2005, n. 192 e s.m. Certificazione energetica degli edifici



Si informa che in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 19.8.2005, n. 192 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal D.Lgs. 29.12.2006, n. 311, sono state emanate le seguenti disposizioni applicative:

1. fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. n. 192/2005, la certificazione energetica è sostituita dall'attestato di qualificazione energetica, nei casi riportati ai punti seguenti;
2. contestualmente alla presentazione della comunicazione di fine dei lavori, a pena della sua irricevibilità ed inefficacia a qualsiasi titolo, il direttore dei lavori dovrà procedere alla presentazione allo Sportello Unico dell'Edilizia della seguente documentazione:
  - a. attestato di qualificazione energetica a firma di tecnico abilitato ed asseverato dal direttore dei lavori;
  - b. asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge n. 10/91 (redatta secondo il modello riportato in Allegato E al D.Lgs. n. 311/2006), a firma del direttore dei lavori;
3. tale obbligo sussiste nei seguenti casi:
  - a. nuove costruzioni di edifici realizzati in forza di permesso di costruire richiesto dopo l'8.10.2005;
  - b. interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, effettuati in forza di denuncia di inizio attività presentata dopo l'8.10.2005, in caso di interventi di ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l'involucro edilizio ovvero di interventi di demolizione e ricostruzione che interessino edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq;
  - c. interventi di ampliamento di edifici esistenti, effettuati in forza di denuncia di inizio attività presentata dopo l'8.10.2005, limitatamente al solo ampliamento in caso di interventi di ampliamento di edifici che risultino in un aumento della volumetria di entità superiore al 20% dell'intero edificio preesistente;
4. la qualificazione energetica deve essere riferita a ciascun edificio e alle unità immobiliari che lo compongono, e riportata nella Scheda Tecnica Descrittiva in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità come obiettivo raggiunto e asseverato;
5. l'apposizione della targa energetica indicante la classe di consumo, all'esterno dell'edificio, è facoltativa a partire dal 1.7.2007 ed a carico della proprietà.

*Castiraga Vidardo, mercoledì 10 novembre 2010*